Aprile
2026

Notiziario Civile e Lavoro

Corte d'Appello di Perugia

Numero
4



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

NORMATIVA 4
GIURISPRUDENZA NAZIONALE 5
CASSAZIONE SEZIONI UNITE 5
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI 6
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE 12
CODICE DI PROCEDURA CIVILE 12
COMPETENZA 12
DOMANDE ED ECCEZIONI NUOVE 13
ERRORE ESSENZIALE 13
ESTINZIONE DEL GIUDIZIO 14
TITOLO ESECUTIVO 14
CODICE CIVILE 15
AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' 15
DIRITTO DI CRONACA 16
DIVIETO DI PATTO COMMISSORIO 16
PRESCRIZIONE 16
DANNO CAGIONATO DA ANIMALI 17
INSERZIONE AUTOMATICA DI CLAUSOLE NEL CONTRATTO 18
INTERESSI 18
DANNO DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI 19
CONTRATTO A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE 20
CONTRATTO D'OPERA PROFESSIONALE 20
SERVITÙ 20
SOCIETÀ 21

MEDIAZIONE CIVILE 22
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. LAVORO 24
LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO 24
FOCUS: LA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO- PRIMA PARTE 26

NORMATIVA

Decreto 28 febbraio 2026, n. 44
"Regolamento recante approvazione delle tabelle per la determinazione dell'indennità di custodia dei beni, diversi dai veicoli a motore e natanti, sottoposti a sequestro" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 78 del 03-04-2026)

Comunicato
"Concessione, per gli anni 2025 e 2026, del rimborso delle spese sostenute per l'adozione internazionale dai genitori adottivi, residenti sul territorio nazionale, nonché' per i genitori adottivi che hanno beneficiato dell'adozione pronunciata con provvedimento della competente autorità di un Paese straniero, e di un ulteriore contributo per i genitori adottivi di minori con «Special Needs»" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 73 del 28-03-2026)

Legge 17 marzo 2026, n. 37
"Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 72 del 27-03-2026)

Legge 17 marzo 2026, n. 36
"Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 25-03-2026)

Legge 11 marzo 2026, n. 34
"Legge annuale sulle piccole e medie imprese" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 68 del 23-03-20269)

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 6498 - deposito 18/03/2026

Le Sezioni unite civili hanno enunciato i seguenti principi di diritto: 1) «La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento che costituisca premessa di domande di restituzione o risarcimento del danno nei confronti della massa, e che sia proposta prima del fallimento, oltre che trascritta prima di esso, ove riguardante beni soggetti al regime pubblicitario, diventa improcedibile in sede di cognizione ordinaria e va proposta secondo il rito speciale disciplinato dal Titolo II, Capo V della legge fallimentare, mentre resta procedibile in sede di cognizione ordinaria se diretta a conseguire utilità estranee alla partecipazione al concorso o se su di essa sia stata pronunciata sentenza non passata in giudicato»; 2) «La decisione sulla domanda di risoluzione trasferita in sede fallimentare, pur avendo efficacia endoconcorsuale, non ha natura incidentale, ma il tipico contenuto, a seconda dei casi dichiarativo o costitutivo, della pronuncia risolutoria»; 3) «Nel caso in cui, con riguardo allo stesso contratto, si configurino contrapposte domande di risoluzione proposte prima della dichiarazione di fallimento, quella coltivata dal contraente non fallito deve continuare ad avere il suo corso in sede fallimentare, mentre l'altra deve essere proseguita dal curatore in sede ordinaria».

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 6481 - deposito 18/03/2026

Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulle questioni di massima di particolare importanza e oggetto di contrasto rimesse dalla Sezione Prima civile con ordinanza interlocutoria n. 1679 del 23 gennaio 2025, hanno enunciato i seguenti principi di diritto: 1) «La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento che costituisca premessa di domande di restituzione o risarcimento del danno nei confronti della massa, e che sia proposta prima del fallimento, oltre che trascritta prima di esso, ove riguardante beni soggetti al regime pubblicitario, diventa improcedibile in sede di cognizione ordinaria e va proposta secondo il rito speciale disciplinato dal Titolo II, Capo V della legge fallimentare, mentre resta procedibile in sede di cognizione ordinaria se diretta a conseguire utilità estranee alla partecipazione al concorso o se su di essa sia stata pronunciata sentenza non passata in giudicato»; 2) «La decisione sulla domanda di risoluzione trasferita in sede fallimentare, pur avendo efficacia endoconcorsuale, non ha natura incidentale, ma il tipico contenuto, a seconda dei casi dichiarativo o costitutivo, della pronuncia risolutoria»; 3) «Il giudizio contenzioso relativo alla domanda di risoluzione divenuta improcedibile in ragione della dichiarazione di fallimento non va riassunto, essendo il contraente in bonis semplicemente onerato di proporre la detta domanda avanti al giudice delegato, unitamente a quelle conseguenziali di contenuto risarcitorio o restitutorio»; 4) «In caso di domanda di risoluzione trascritta, l'accoglimento della stessa, disposto col decreto che rende esecutivo lo stato passivo o col decreto pronunciato in sede di impugnazione, a norma dell'art. 99, comma 11, l. fall., deve essere annotato a margine dell'atto trascritto al fine di conseguire l'effetto previsto dall'art. 2655, comma 3, c.c.».

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 6474 - deposito 18/03/2026

Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione di massima di particolare importanza e oggetto di contrasto rimessa dalla Sezione Prima civile con ordinanza interlocutoria n. 3481 dell'11 febbraio 2025, hanno enunciato il seguente principio di diritto: «La prescrizione del diritto sostanziale può essere interrotta o sospesa da un atto giudiziale non pervenuto nella sfera di conoscenza legale del destinatario a seguito di notificazione affetta da nullità la cui rinnovazione comporta la sanatoria *ex tunc* del vizio suddetto, salvo che il destinatario eccepisca e dimostri la sussistenza di colpa del notificante per il mancato perfezionamento della notifica ab origine.».

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 5889 - deposito 15/03/2026

Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione rimessa dalla Terza sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 8383 del 2025, hanno enunciato i seguenti principi di diritto: 1) «in forza della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 12-bis d. legge n. 84 del 17 giugno 2025 come convertito in legge n. 108 del 30 luglio 2025, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata»; 2) «la procedura di definizione agevolata di cui all'art. 1 co. 231 segg. l. 197/22 (c.d. 'rottamazione quater') può essere esperita anche per debiti di natura non tributaria, purché risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022»; 3) «nel caso di solidarietà passiva per il debito posto in riscossione, la definizione agevolata di cui all'art. 1 co. 231 segg. l. 197/22 produce i suoi effetti sostanziali e processuali, tra i quali l'estinzione del giudizio, anche nei confronti del co-obbligato non aderente»

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Civ. sez. I, ordinanza interlocutoria n. 9173 - deposito 11/04/2026

La Prima Sezione civile - nell'ambito di una controversia avente ad oggetto il diritto di Anas s.p.a. di riscuotere i canoni di accesso all'immobile di proprietà di un privato, situato all'interno del centro abitato in un comune con popolazione non superiore a ventimila abitanti, da una strada statale - ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 1 del d.lgs. n. 179 del 2009, nella parte in cui dichiara, alla voce n. 1696 dell'Allegato 1, l'indispensabile permanenza in vigore dell'art. 4, comma 4, della l. n. 59 del 1961, così ponendo una disciplina inconciliabile con le nuove disposizioni del Codice della Strada e relative all'istituzione e al finanziamento dell'attuale ANAS S.p.A..

Cass. Civ. sez. III, sentenza n. 8785 - deposito 08/04/2026

La Sezione Terza civile - pronunciandosi sul ricorso proposto da Deutsche Bahn AG e dalle Amministrazioni statali avverso una sentenza di rigetto dell'opposizione all'esecuzione promossa, con pignoramento presso terzi, da cittadini greci in forza di sentenza di condanna del Tribunale greco di Livadia e successivo exequatur della Corte d'appello di Firenze - ha, in primo luogo, affrontato la questione preliminare della ammissibilità dell'intervento, solo in grado d'appello, dello Stato italiano volto a tutelare l'interesse all'adempimento di obblighi internazionali dell'Italia ed ha pronunciato il seguente principio di diritto: «In forza del rapporto di specialità che intercorre tra l'art. 344 c.p.c. e la regola generale dell'art. 105 c.p.c., la facoltà di intervento volontario in appello è soggetta a un'esegesi rigorosa e restrittiva che ne preclude l'estensione oltre i casi tassativamente individuati dal rinvio all'art. 404 c.p.c. Ne consegue che è inammissibile l'intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri o di ogni altro pubblico soggetto dispiegato soltanto in appello, qualora o quand'anche vòlto a far valere un interesse adesivo dipendente correlato all'adempimento di obblighi internazionali o alla prevenzione di responsabilità dello Stato. Tali finalità, pur costituendo interessi pubblicistici di rilievo, non integrano la titolarità di un diritto autonomo e incompatibile, né autorizzano l'interprete a derogare, per una pretesa ragion di Stato, al sistema delle preclusioni processuali che il legislatore, nel bilanciare i princìpi contrapposti, ha chiaramente strutturato come tendenzialmente chiuso nel giudizio di gravame».
In secondo, luogo, in merito alla questione se debbano essere dichiarate estinte, ai sensi dell'art. 43 del d.l. 36 del 2022 (come modificato dalla l. 79 del 2022) non solo le procedure esecutive avviate da coloro che hanno diritto di accesso al "Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945", istituito dal medesimo decreto legge, ma anche quelle promosse per la soddisfazione degli stessi crediti risarcitori in virtù di iniziativa processuale assunta da cittadini stranieri, vittime di crimini di guerra commessi all'estero e in forza di sentenza straniera (resa esecutiva in Italia), che non hanno accesso al Fondo - adottando un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma indicata (anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 159 del 2023), ha affermato i seguenti principi: 1) «Nel vigente sistema delle fonti, ogni opzione interpretativa di norme di rango ordinario deve essere conforme e funzionale ai principi fondamentali proclamati nei primi dodici articoli della Costituzione, i quali costituiscono un limite invalicabile per il legislatore e un parametro obbligatorio per l'interprete. Ne consegue che il giudice ha il dovere di esperire ogni possibile interpretazione adeguatrice prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, ferma restando l'impossibilità di sacrificare il contenuto essenziale dei diritti inviolabili in assenza di un bilanciamento proporzionato che assicuri una tutela alternativa ed effettiva»; 2) «La garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti sancita dall'art. 24 Cost. non si esaurisce nell'accesso al giudice della cognizione per ottenere un accertamento del diritto, ma comprende necessariamente la fase dell'esecuzione forzata, intesa come strumento indefettibile per rendere effettivo il provvedimento giudiziale. Pertanto, l'estinzione o la preclusione ope legis delle procedure esecutive, se non bilanciata da un rimedio alternativo e satisfattivo equivalente, si risolve in un'arbitraria obliterazione del diritto azionato e in una violazione del principio di effettività della tutela, degradando la sentenza di condanna a mera enunciazione teorica priva di utilità»; 3) «In tema di azione esecutiva, intentata in Italia in forza di condanna al risarcimento per crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, il terzo comma dell'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 2022, n. 79, nella parte in cui dispone l'estinzione delle procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich

nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, va interpretato, per il tenore non univoco della sua formulazione letterale, in senso costituzionalmente orientato, al fine di garantire la salvaguardia della tutela almeno secondaria o risarcitoria dei diritti fondamentali della persona, violati dalle condotte illecite oggetto della condanna; di conseguenza, detta disposizione non si estende alle procedure esecutive intentate da quei creditori che non abbiano diritto ad accedere al fondo ristori disciplinato dal medesimo art. 43 e, pertanto, a quelle intentate da creditori stranieri in forza di titolo estero, riconosciuto esecutivo in Italia, di condanna al risarcimento per crimini di guerra e contro l'umanità compiuti all'estero».

Cass. Civ. sez. III, sentenza n. 8630 - deposito 07/04/2026

La Sezione Terza civile - pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale sollevato, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., dal Tribunale di Milano, con ordinanza del 18 luglio 2025 ed avente ad oggetto la questione della individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico da invalidità macropermanente in caso di sinistro, nella specie da circolazione stradale, verificatosi in data antecedente a quella (5 marzo 2025) di entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) adottata con d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 - ha esplicitato la portata applicativa della T.U.N., quale parametro generale per la liquidazione del danno non patrimoniale per lesione del diritto alla salute, sia ratione temporis che ratione materiae affermando i seguenti principi: 1) «La Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria»; 2) «Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella 'pretoria' - solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell'àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.».

Cass. Civ. sez. III, ordinanza n. 8324 - deposito 03/04/2026

La Sezione Terza civile ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 4, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, per violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui non prevede – in caso di locazione o concessione a diverso titolo, reale o personale, dei beni immobili, o di porzione di essi, destinati alla installazione e all'esercizio degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al comma 1 - che il diritto di prelazione e retratto, di cui agli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, possa essere esercitato pur quando l'atto dispositivo, relativo a tali beni immobili o porzione di essi, abbia ad oggetto la costituzione, in favore di terzi, di un diritto reale "minore", e segnatamente l'usufrutto o la superficie.
Con riferimento all'art. 3 Cost., la S.C. ha osservato come la scelta del legislatore appaia, innanzitutto, «di dubbia ragionevolezza», atteso che «se, per un verso, la norma suddetta ha inteso "riconfermare" per il locatario il diritto di prelazione e recesso, nonché estenderlo a chi abbia a diverso titolo - rispetto alla locazione - la titolarità di un diritto personale o reale sulle "res" destinate alla installazione ed all'esercizio degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, essa, per altro verso, non ha previsto, con scelta contraddittoria, la possibilità di far valere tale diritto nel caso in cui l'atto dispositivo, in favore del terzo abbia natura diversa dal trasferimento della proprietà».

In merito alla dedotta violazione dell'art. 41 Cost., la Corte ha precisato che «la mancata previsione anche degli atti costitutivi di diritti reali minori, segnatamente l'usufrutto e la superficie (i soli che appaiono compatibili con la presenza delle suddette installazioni sulle aree "*de quibus*"), tra quelli in relazione ai quali il diritto di prelazione e recesso potrà essere esercitato, rischia di trasformarsi in un facile escamotage per quegli operatori che, senza operare alcun investimento nel settore, hanno la possibilità, così, di acquisire la disponibilità degli impianti di reti di comunicazione elettronica attraverso atti diversi dalla compravendita», tale da determinare un effetto distorsivo della concorrenza, «per giunta in un settore, qual è quello dello "sviluppo dei sistemi di telecomunicazione", nel quale vengono in rilievo - secondo la giurisprudenza costituzionale - "rilevanti interessi nazionali", essendo i relativi impianti "necessari al paese" (così C. cost., sent. 307 del 2003, in particolare il § 7. del Considerato in diritto)».

Cass. Civ. sez. I, sentenza n. 7919- deposito 31/03/2026

La Sezione Prima civile, nel confermare il provvedimento che - con riferimento ad una gestazione per sostituzione avvenuta negli Stati Uniti - aveva negato la trascrizione dell'atto di nascita della minore con riguardo alla madre cd. intenzionale, deceduta prima del completamento della gestazione, ha affermato che, in tal caso, l'attribuzione dello status genitoriale incontra il limite di ordine pubblico rappresentato dalla mancanza di un progetto genitoriale condiviso, potendosi riscontrare un mero intento rimasto allo stadio iniziale, privo della necessaria maturazione per assumere rilevanza giuridica e, al contempo, sfornito di qualsiasi riscontro nella concreta dimensione relazionale della minore, dal momento che, diversamente, l'ordinamento interno sarebbe chiamato a riconoscere una genitorialità del tutto svincolata sia dal dato affettivo-relazionale che dalla discendenza genetica, non corrispondente ad un'intenzione progettuale concreta e definita, con un esito incompatibile non solo con l'obbligo di bilanciamento che consegue al divieto di gestazione per sostituzione ma anche con i principi che presiedono alla formazione dello status filiale, i quali, pur non fondandosi in via esclusiva o prevalente sulla discendenza biologica, richiedono che la formazione della genitorialità sia effettiva e riconoscibile sul piano dell'assunzione degli obblighi e della responsabilità consequenziale.

Cass. Civ. sez. V, ordinanza interlocutoria n. 7792 - deposito 31/03/2026

La Sezione Tributaria ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, che si presenta di massima di particolare importanza, relativa alla sussistenza della giurisdizione tributaria in ordine alle controversie afferenti ai "conguagli" dovuti dai membri di un consorzio di bonifica in relazione ad un piano di riordino fondiario, in ragione della possibile qualificazione di questi ultimi, a differenza dei veri e propri contributi consortili, alla stregua di corrispettivo o indennizzo posto in rapporto sinallagmatico con il maggiore o minor valore del terreno per effetto del riordino fondiario operato dal Consorzio.

Cass. Civ. sez. I, sentenza n. 7663 - deposito 30/03/2026

La Sezione Prima civile, in relazione al ricorso avverso il provvedimento di omologazione di un concordato preventivo con continuità aziendale, proposto in epoca successiva all'entrata in vigore del CCII, ha stabilito che l'omologazione forzosa ex art. 112, comma 2, CCII - anche nel testo anteriore alla modifica apportata dal d.lgs. n. 136/2024 - postula l'adesione di una sola classe di creditori votanti, in quanto l'espressione "in mancanza", di cui alla lett. d) del menzionato comma 2, va interpretata come riferibile all'assenza di maggioranza delle classi consenzienti e non alla mancata adesione di una classe di privilegiati nell'ambito di una maggioranza comunque necessaria, trattandosi di norma di

adeguamento dell'ordinamento nazionale a quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lett. b), della Direttiva UE n. 1023 del 2019.

Cass. Civ. sez. III, ordinanza interlocutoria n. 6538 - deposito 19/03/2026

La Sezione Terza civile ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 24 e 117, primo comma, Cost. - quest'ultimo in relazione agli artt. 1 del Protocollo addizionale 1 alla CEDU e 6, § 1, della medesima Convenzione -, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 78, comma sesto, del d.l. n. 112 del 2008 (conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008), nella parte in cui - prevedendo, per i creditori del Comune di Roma e con riguardo a fatti ed atti anteriori al 28 aprile 2008, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e l'esclusione della maturazione di interessi per tutta la durata della procedura di risanamento e liquidazione dalla stessa legge instaurata, senza contemplare un termine finale - determina, in combinato disposto con la successiva disciplina, una limitazione all'esercizio dell'azione esecutiva suscettibile di conculcare il diritto nella sua stessa sostanza, senza rispettare un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo prefisso.

Cass. Civ. sez. V, ordinanza interlocutoria n. 5910 - deposito 16/03/2026

La Sezione Tributaria ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione se la notifica della sentenza al cd. contumace involontario sia idonea a far decorrere il termine breve per la relativa impugnazione, anche nel caso in cui la notifica dell'atto introduttivo del processo fosse stata non già nulla, bensì inesistente, ovvero se in tale ultimo caso l'inesistenza della sentenza possa essere fatta valere, senza limiti di tempo, in un autonomo giudizio di cognizione o in via di eccezione.

Cass. Civ. sez. I, ordinanza interlocutoria n. 5656 - deposito 12/03/2026

La Prima Sezione civile ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza relativa alla possibilità di estendere al minore nato all'estero da maternità surrogata il modello legislativo di riconoscimento dello *status filiationis* dei figli incestuosi, risultante dal combinato disposto degli artt. 251 e 278 c.c., a seguito della sentenza della Corte cost. n. 494 del 2002, imperniato sulla necessità di bilanciamento in concreto dell'interesse del minore con le istanze sottese ai limiti di ordine pubblico internazionale.

Cass. Civ. sez. III, ordinanza interlocutoria n. 4944 - deposito 05/03/2026

La Sezione Terza civile ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111, 117 Cost. e 6 CEDU, dell'art. 573, comma 1-*bis*, c.p.p. (introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. a, n. 2, del d.lgs. n. 150 del 2022), secondo cui, «quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel processo civile».

I profili di non manifesta infondatezza della questione sono stati ravvisati dalla S.C. in relazione: 1) al principio di immutabilità del giudice (atteso che, a fronte di un'impugnazione della sentenza penale d'appello per i soli interessi civili, la trasmigrazione della controversia alla sezione civile potrebbe essere preclusa dalla concomitante impugnazione da parte del pubblico ministero, imprevedibile dalla parte ricorrente al momento dell'originaria impugnazione); 2) al principio di ragionevolezza (in quanto la

norma censurata, all'esito della valutazione preliminare di non inammissibilità del ricorso, rimessa alla sezione penale, sottrae irragionevolmente a quest'ultima, *«per attribuirla alla sezione civile, la risoluzione di questioni che, sebbene funzionali alla decisione sul capo civile impugnato, tuttavia attengono preliminarmente a norme, categorie dogmatiche ed elaborazioni concettuali di natura processualpenalistica, normalmente estranee all'orizzonte conoscitivo del giudice civile»*); 3) al principio di ragionevole durata del processo, *«poiché si priva del potere cognitivo sull'impugnazione il giudice a cui è direttamente rivolta, normalmente deputato a verificare la sussistenza dei vizi previsti dall'art. 606 c.p.p., per attribuirla, mediante un macchinoso maccanismo di trasmigrazione preceduto da un non vincolante filtro di non inammissibilità, ad un giudice normalmente preposto ad un controllo di tipo diverso»*; 4) al principio di parità di trattamento in situazioni analoghe, dal momento che la condanna civile risarcitoria, pronunciata dal giudice penale a seguito di costituzione di parte civile del danneggiato, è esposta a un sindacato (quello tipico del paradigma di cui all'art. 606 c.p.p.) più penetrante di quello che la medesima pronuncia, in relazione alla medesima fattispecie, potrebbe ricevere se fosse stata emessa, nella sede sua propria, dal giudice civile; 5) al principio del giudice naturale, posto che, ove si ritenesse che la sezione civile abbia pieni poteri decisori in ordine alla qualificazione della fattispecie ai fini dell'applicazione della disciplina, si assisterebbe a un meccanismo per il quale lo stesso giudice-ufficio (ovvero la Corte di cassazione) potrebbe sconfessare, nella sua articolazione civile, la valutazione di non inammissibilità del ricorso già compiuta dall'altra sua articolazione penale.

CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

COMPETENZA

Corte d'Appello, sentenza n. 142/2026 - deposito 10/03/2026

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto crediti bancari, la clausola di deroga convenzionale della competenza territoriale contenuta in un contratto di fideiussione non attribuisce, di per sé, carattere esclusivo al Foro pattizio, ove non risulti espressamente ed inequivocabilmente la volontà delle parti di escludere la concorrenza dei Fori alternativi previsti dalla legge, con la conseguenza che tale clausola introduce una competenza derogata e non già una competenza inderogabile.

Ne consegue che, in presenza di pluralità di criteri di collegamento (artt. 18, 19 e 20 c.p.c.) e, in particolare, di un rapporto di accessorietà tra obbligazione principale e fideiussione, è legittima la radicazione della competenza presso il giudice del rapporto principale, anche in ragione delle regole sulla connessione (artt. 31 e 33 c.p.c.), al fine di evitare il rischio di conflitto tra giudicati.

La Corte ha rilevato che l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile deve essere proposta nella prima difesa utile con contestazione di tutti i criteri di collegamento rilevanti, non essendo consentita la successiva deduzione di ulteriori titoli di incompetenza (quale il foro pattizio esclusivo), la cui allegazione tardiva integra un'eccezione nuova e, come tale, preclusa.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, inoltre, la banca opponente in senso sostanziale è tenuta a provare il credito azionato mediante la produzione del titolo negoziale e della documentazione contabile, ma tale onere deve ritenersi assolto quando la pretesa creditoria sia fondata su contratti di finanziamento regolarmente sottoscritti, corredati dai piani di ammortamento e dalla documentazione attestante l'erogazione e l'inadempimento, restando irrilevante l'eventuale mancata produzione del contratto di conto corrente qualora il credito non tragga diretta origine da quest'ultimo, ma da distinti rapporti di finanziamento ad esso appoggiati.

Le copie documentali prodotte in giudizio conservano piena efficacia probatoria ove la loro conformità all'originale non sia stata specificamente disconosciuta, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non essendo sufficiente una contestazione generica.

In ogni caso, la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista non si esaurisce in una mera difesa rispetto alla pretesa monitoria, ma integra una autonoma domanda di credito, con conseguente assunzione della posizione di attore sostanziale e relativo onere probatorio, che deve essere assolto mediante la produzione integrale degli estratti conto idonei a consentire la ricostruzione del rapporto, mentre la produzione parziale o frammentaria della documentazione contabile non consente, neppure mediante ricorso a consulenza tecnica d'ufficio (che non può supplire al difetto di prova), la rideterminazione del saldo, né giustifica l'emissione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., trattandosi di esercizio del potere discrezionale del magistrato e non di diritto della parte, esercitabile solo in presenza di un principio di prova sufficientemente delineato.

Le contestazioni relative agli interessi devono, inoltre, essere specifiche e puntuali, non essendo sufficiente dedurre genericamente la mancata indicazione dei tassi applicati, né potendo fondarsi su elaborati tecnici di parte che utilizzino criteri non conformi a quelli normativamente previsti per la verifica dell'usura (dovendosi fare riferimento al TEG e non al TAEG).

È stato pertanto ritenuto che la clausola di competenza territoriale non avesse carattere esclusivo, che l'eccezione fosse in parte tardiva, che la banca avesse assolto all'onere probatorio mediante la produzione dei contratti di finanziamento e della relativa documentazione, che le domande riconvenzionali fossero state implicitamente rigettate e che le contestazioni in ordine agli interessi fossero generiche, con conseguente rigetto dell'appello e conferma del decreto ingiuntivo opposto.

DOMANDE ED ECCEZIONI NUOVE

Corte d'Appello, sentenza n. 60/2026 - deposito 03/02/2026

Il giudizio di appello ha natura di *revisio prioris instantiae* e non di nuovo giudizio di cognizione; ne consegue che, ai sensi dell'art. 345, comma 1, c.p.c., nel giudizio di appello non possono essere proposte domanda nuove, dovendo il *thema decidendum* rimanere circoscritto alle domande ritualmente formulate in primo grado.

ERRORE ESSENZIALE

Corte d'Appello, sentenza n. 118/2026 - deposito 23/02/2026

In tema di compravendita immobiliare, l'omessa o inesatta informazione in ordine allo stato urbanistico-edilizio del bene oggetto di proposta di acquisto, ove incidente su qualità essenziali dell'immobile (quali la reale destinazione d'uso dei locali e la presenza di difformità o abusi edilizi), integra un deficit informativo idoneo a determinare un errore essenziale e riconoscibile ex artt. 1428 e 1429 c.c., tale da viziare il consenso della promissaria acquirente e giustificare l'annullamento del contratto preliminare.

Tale vizio ricorre, in particolare, quando la rappresentazione dell'immobile fornita nella fase delle trattative (anche mediante descrizioni commerciali o rassicurazioni verbali) risulti non corrispondente allo stato reale emergente dalla documentazione tecnica e amministrativa, specie ove quest'ultima sia stata resa disponibile soltanto successivamente alla sottoscrizione della proposta di acquisto, così impedendo una valutazione consapevole dell'affare.

L'errore deve ritenersi essenziale quando attiene a qualità determinanti del bene, secondo il parametro dell'interesse concretamente perseguito dall'acquirente (nella specie, la presenza di locali abitabili destinati a camere da letto), e riconoscibile quando il venditore, avuto riguardo alla documentazione in suo possesso e alle circostanze del caso, non poteva non percepire la difformità tra lo stato reale e quello rappresentato.

In tale contesto, la sanabilità degli abusi edilizi o la commerciabilità del bene non escludono la rilevanza dell'errore, poiché ciò che rileva non è l'impossibilità giuridica del trasferimento, ma la divergenza tra le caratteristiche promesse e quelle effettive del bene, incidente sulla formazione del consenso.

Ne consegue che, accertato il vizio del consenso, è stato pronunciato l'annullamento del contratto preliminare, con conseguente obbligo restitutorio delle somme versate a titolo di caparra confirmatoria, configurandosi una ipotesi di indebito oggettivo (e non già di recesso *ex* art. 1385 c.c.).

Ai fini della regolamentazione dei rapporti tra le parti, in presenza di reciproche contestazioni di inadempimento, si è proceduto ad una valutazione comparativa delle rispettive condotte, verificando

quale comportamento avesse inciso in modo prevalente sull'alterazione del sinallagma contrattuale, secondo i canoni di buona fede e correttezza (*in executivis*).
In tale giudizio, ha assunto rilievo determinante la violazione degli obblighi informativi gravanti sul venditore e sul mediatore, i quali sono tenuti a rendere note tutte le circostanze conosciute o conoscibili con l'ordinaria diligenza professionale idonee ad incidere sulla decisione dell'altra parte, non potendo limitarsi a recepire dichiarazioni non verificate.
In particolare, il mediatore immobiliare, ai sensi dell'art. 1759 c.c., è tenuto ad una diligenza qualificata, dovendo accertare e comunicare alle parti la reale situazione urbanistico-edilizia dell'immobile, con la conseguenza che la violazione di tali obblighi comporta non solo responsabilità risarcitoria, ma anche la perdita del diritto alla provvigione.
Il diritto del mediatore alla provvigione, pur sorgendo con la conclusione del contratto preliminare, viene meno quando l'affare sia stato concluso sulla base di informazioni inesatte o incomplete imputabili allo stesso mediatore, ove tali omissioni abbiano inciso causalmente sulla determinazione del consenso.
Non sussiste, invece, la nullità del contratto preliminare per difformità urbanistiche dell'immobile, trattandosi di contratto ad effetti obbligatori e non traslativi, con conseguente irrilevanza delle irregolarità edilizie ai fini dell'art. 1418 c.c.
È stato pertanto accertato che l'errore in cui era incorsa la promissaria acquirente, determinato dalla non veritiera rappresentazione dello stato dell'immobile e dal mancato assolvimento degli obblighi informativi da parte del venditore e del mediatore, era essenziale e riconoscibile, con conseguente annullamento del contratto preliminare e condanna alla restituzione della caparra versata, nonché con accertamento della esclusione del diritto alla provvigione in favore dell'agenzia immobiliare.

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO

Corte d'Appello, sentenza n. 79/2026 - deposito 09/02/2026

Ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c. - norma applicabile anche nei giudizi d'impugnazione in virtù del rinvio di cui all'art. 359 c.p. -, il processo si estingue, tra l'altro, "qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo"; in mancanza, ai sensi dell'ultimo cpv., "l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio". Deve, dunque, pronunciarsi l'invocata declaratoria di estinzione del giudizio con un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto espressamente previsto dalla stessa norma, tenuto conto della composizione collegiale dell'organo giudicante.

TITOLO ESECUTIVO

Corte d'Appello, sentenza n. 127/2026 - deposito 27/02/2026

Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolare la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura

privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla.
Nella fattispecie la Corte di Appello rigettava l'appello della parte che nel giudizio di opposizione a precetto sosteneva l'inidoneità del titolo azionato (contratto di mutuo) a valere quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. sul presupposto che la somma mutuata, ancorché effettivamente erogata, era stata immediatamente (ri)depositata dal mutuatario presso la Banca mutuante mediante deposito su conto corrente vincolato, dove la stessa l'ha trattenuta per poi svincolarla solo una volta adempiute le condizioni ad opera del mutuatario. Tale operazione - ad avviso dell'appellante - avrebbe impedito l'insorgenza in capo al mutuatario dell'obbligazione restitutoria.
Il Collegio riteneva che il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l'obbligazione – univa ed espressa – di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica anche se con mera operazione contabile. Pertanto a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contabili l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario, e che prevede l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto tra le parti, è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione senza necessità, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma .
Nel caso in questione il contratto azionato dall'istituto mutuante, stipulato in forma pubblica notarile, prevedeva espressamente l'erogazione contestuale delle somme e in capo al mutuatario la contestuale insorgenza dell'obbligazione restitutoria. Ciò che invece veniva posposto e rapportato alla verificazione di un successivo evento, era l'adempimento di una distinta – sebbene – indissolubilmente collegata – obbligazione del mutuante di svincolare definitivamente la somma costituita presso di esso in deposito cauzionale al verificarsi di quanto convenuto tra le parti.

CODICE CIVILE

AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA'

Corte d'Appello, sentenza n. 125/2026 - deposito 25/02/2026

L'azione di rivendica e quella di regolamento di confini si differenziano tra loro giacché nel primo caso - che presuppone un conflitto di titoli - l'attore non ha incertezza alcuna circa il confine (che è anzi indicato in modo certo e chiaro) e chiede la restituzione della porzione di fondo usurpata, indicandone con esattezza estensione e misura, mentre nel secondo - in cui la contestazione involge non già i titoli di proprietà, ma la delimitazione dei rispettivi fondi - l'attore non solo non è sicuro "*ab initio*" dei confini del proprio fondo, ma neppure è certo che questo sia stato parzialmente occupato dal convenuto. In applicazione del suindicato principio, la Corte d'Appello qualificava la domanda formulata dagli appellanti quale domanda di rivendica *ex* art. 948 c.c., con conseguente applicazione del relativo regime probatorio, in quanto dal tenore della domanda era possibile dedurre che questi non allegavano una

situazione di incertezza del confine, ma pretendevano di individuarlo con chiarezza chiedendo di conseguenza l'accertamento della lesione della loro proprietà.

DIRITTO DI CRONACA

Corte d'Appello, sentenza n. 85/2026 - deposito 11/02/2026

Il diritto di cronaca può essere esercitato da chiunque quale estrinsecazione del diritto di libera manifestazione del pensiero ed ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti che ne sono oggetto.

DIVIETO DI PATTO COMMISSORIO

Corte d'Appello, sentenza n. 119/2026 - deposito 23/02/2026

Il divieto di patto commissorio *ex* art. 2744 c.c. non è circoscritto all'esistenza di una garanzia tipica ma si estende a qualsiasi negozio che funzionalmente persegua il risultato concreto, vietato dall'ordinamento, dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di proprietà di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito o a tacitazione dell'obbligazione. Ciò che contraddistingue tali alienazioni a scopo di garanzia è proprio la causa concreta che le parti hanno voluto imprimere al negozio traslativo, il quale deve essere concepito per attuare una transitoria situazione di garanzia piuttosto che per una causa di scambio. Nel caso di specie, due società avevano concluso un negozio complesso formato da due contratti, di compravendita e di appalto, fra loro collegati, in virtù dei quali la prima società avrebbe trasferito alla seconda la proprietà di due lotti di terreno in cambio della costruzione da parte di quest'ultima di un'immobile su un terzo lotto adiacente agli altri due. La società appaltatrice, proponendo motivo di appello incidentale, sosteneva che la clausola risolutiva espressa contenuta nel negozio, di cui la società venditrice si era avvalsa, fosse contraria al divieto di patto commissorio in quanto con la risoluzione per inadempimento dei due contratti collegati essa prevedendo effetti restitutori automatici sulla proprietà in caso di inadempimento, determinava la sostanziale elusione del divieto di patto commissorio. In applicazione dei suindicati principi, la Corte D'appello respingeva il motivo di appello incidentale, osservando che la costruzione dell'opera nell'intenzione dei contraenti doveva costituire la controprestazione del trasferimento del lotto oggetto di compravendita per cui la possibilità per la società venditrice di ottenere la risoluzione di diritto di tutto l'impianto negoziale in caso di inadempimento dell'appaltatrice è conseguenza del collegamento che le parti hanno voluto imprimere ai due distinti negozi, legando le sorti della vendita a quelle dell'appalto in una evidente logica di corrispettività, e dunque di scambio.

PRESCRIZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 36/2026 - deposito 23/01/2026

Trattandosi di remunerazione per una prestazione periodica strettamente connessa al diritto alle provvigioni, anche per l'indennità di incasso rivendicata dall'agente vale la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4 c.c. una volta che ne siano ravvisati i presupposti affinché venga separatamente compensata, e ciò anche nel caso in cui l'incarico sia conferito all'agente nel corso del rapporto e costituisca una prestazione accessoria ulteriore rispetto a quella originariamente prevista dal contratto. In applicazione del suindicato principio, la Corte d'Appello rigettava le opposte deduzioni dell'appellante, il quale sosteneva che il relativo regime prescrizione fosse quello decennale previsto in via generale per le obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 2946 c.c..

DANNO CAGIONATO DA ANIMALI

Corte d'Appello, sentenza n. 99/2026 - deposito 17/02/2026

Nella responsabilità oggettiva, il nesso eziologico tra il soggetto obbligato a risarcire il danno ed il danno stesso consiste in una fattispecie complessa, costituita, da un lato, dalla causazione del danno ricollegabile ad una cosa, ad una animale o ad una persona, e, dall'altro, da un rapporto giuridico (e/o eccezionalmente di mero fatto) tra detto soggetto obbligato e tale cosa, animale, persona.
Nella specie, la Corte di Appello accoglieva il gravame con il cui secondo motivo l'appellante si doleva del fatto che il Tribunale aveva ritenuto, quanto ai danni verificatisi sotto il vigore della legge regionale n. 23/1996, che essa non avesse dimostrato che gli animali selvatici che le avevano danneggiato le colture fossero animali allevati o comunque soggiornanti all'interno della più ampia azienda agrituristico venatoria; osservava al contrario che, non avendo gli animali selvatici, in quanto tali, una sorta di dimora abituale, era pressocché impossibile dimostrare da dove fossero "partiti" i cinghiali che avevano rovinato le sue colture, evidenziando peraltro anche che tali animali, in virtù dell'autorizzazione rilasciata alle controparti, rientravano fra le specie cacciabili nell'anzidetta azienda, ciò che era sufficiente a configurare in capo alle controparti la responsabilità oggettiva per gli eventuali danni da questi causati, come previsto dalle citate disposizioni normative.
I Giudici di Appello rilevavano, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (Sez. III, sent. n.16226/03 del 29/10/2003) – i cui principi sono stati ritenuti applicabili al caso di specie poiché le previsioni di cui all'art. 4 della su citata legge regionale dell'Umbria erano del tutto analoghe a quelle di cui alla legge regionale del Piemonte n. 70/1996 su cu si era pronunciata la Suprema Corte – che in tema di risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, le norme regionali che pongono tali oneri a carico dei concessionari delle aziende faunistico-venatorie configurano una fattispecie di responsabilità oggettiva, il cui presupposto è costituito dal mero rapporto di fatto o giuridico intercorrente tra l'ente gestore e il territorio in cui il danno si è verificato: chiara, dunque, la ratio delle leggi regionali, umbra e piemontese, che avevano previsto un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al concessionario o gestore di aziende, anche al fine di sollevare proprio il soggetto danneggiato – che di norma non è in condizione né di controllare il numero di selvatici che circolano nei pressi della sua azienda agricola né di dimostrare la responsabilità del concessionario o del gestore dell'azienda faunistico-venatoria – dagli oneri di una sorta di *probatio diabolica*.
Ne consegue pertanto che, una volta accertato che l'evento dannoso sia stato cagionato dalla fauna selvatica operante nel perimetro dell'azienda, sussiste l'obbligazione risarcitoria in capo alla stessa, restando irrilevante ogni indagine sulla colpa o sulla concreta possibilità di custodia degli animali. Da qui l'accoglimento della domanda risarcitoria.

INSERZIONE AUTOMATICA DI CLAUSOLE NEL CONTRATTO

Corte d'Appello, sentenza n. 156/2026 - deposito 18/03/2026

In materia di buoni fruttiferi postali, la variazione *in peius* dei tassi di interesse disposta con decreto ministeriale è legittima, anche con riferimento a buoni già emessi, in forza dell'art. 173 D.P.R. n. 156/1973 ed opera mediante il meccanismo dell'eterointegrazione *ex* art. 1339 c.c., attesa la natura di titoli di legittimazione di cui all'art. 2002 c.c. La pubblicazione del decreto ministeriale sulla Gazzetta Ufficiale è idonea a fondare la presunzione di conoscenza delle nuove condizioni economiche, senza che la mancata stampigliatura dei nuovi tassi sul titolo o l'omessa apposizione di timbri integrativi possa incidere sulla loro vincolatività. Deve escludersi, pertanto, la violazione di un diritto all'informazione dell'investitore o l'esistenza di un affidamento meritevole di tutela, quando la normativa vigente al momento della sottoscrizione già consentiva la modifica peggiorativa del rendimento.

Corte d'Appello, sentenza n. 105/2026 - deposito 19/02/2026

La configurazione di Poste italiane sino al 1994 come Azienda autonoma dello Stato e poi come Ente pubblico economico sino al 1999 ha giustificato la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali fruttiferi (di seguito *breviter* B.P.F.) alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, e ha portato a ritenere che la modificazione trovasse ingresso all'interno del contratto mediante un'integrazione del suo contenuto *ab externo* secondo la previsione di cui all'art. 1339 cc.
Nella specie, la Corte di Appello – dopo aver rigettato il gravame stante la prescrizione del diritto al rimborso, non essendo stata raggiunta la prova in relazione all'appartenenza dei buoni per cui è causa alla serie A2 con scadenza ventennale, prova il cui onere cedeva a carico dell'appellante in quanto parte attrice in senso sostanziale – osservava *ad abundantiam*, quanto alla deduzione dell'appellante secondo la quale Poste Italiane, in sede di sottoscrizione, non aveva adempiuto agli obblighi di trasparenza e di informazione al fine di rendere nota la data di scadenza dei B.P.F. in esame, che per tali buoni non era invocabile la necessità di un'informativa personalizzata stante la natura normativa delle clausole che regolavano il rapporto e la pubblicità legale – riservata agli atti normativi – a cui i decreti ministeriali erano sottoposti; pubblicità che permetteva agli interessati di conoscere la regolamentazione di tali serie di buoni postali, con la conseguenza che la mancanza di specifiche indicazioni sul fronte o sul retro dei buoni postali non poteva rappresentare presupposto idoneo ad affermare la lesione dell'affidamento del sottoscrittore. Né il Giudice di II grado – ove pure, così non fosse stato oppure ove si fosse trattato di una serie emessa successivamente al D.M. 6/10/2004, il quale aveva demandato la regolamentazione dei B.P.F. alle condizioni contrattuali consegnate al sottoscrittore all'atto dell'acquisto – avrebbe comunque potuto esaminare tale deduzione in punto di mancanza di trasparenza all'atto della sottoscrizione dei buoni in quanto parte appellante non ha mai spiegato in via riconvenzionale alcuna domanda risarcitoria per violazione degli obblighi informativi.

INTERESSI

Corte d'Appello, sentenza n. 144/2026 - deposito 13/03/2026

In tema di interessi anatocistici, l'art. 1283 c.c. ha natura eccezionale e consente la produzione di interessi sugli interessi solo in presenza di presupposti rigorosi e cumulativi, ossia l'esistenza di interessi già maturati, scaduti da almeno sei mesi e costituenti un credito autonomo, certo ed esigibile, oggetto di specifica domanda giudiziale.
Ne deriva che la capitalizzazione non può operare in via automatica né può riguardare interessi ancora in corso di maturazione, dovendo la domanda individuare e "cristallizzare" la base anatocistica (id est: gli interessi già definitivamente maturati alla data della domanda).
Pertanto, diviene inammissibile la pretesa che cumuli la richiesta di interessi moratori "maturati e maturandi" con quella di interessi anatocistici sugli stessi, poiché tale impostazione determina una sovrapposizione tra la continua maturazione degli interessi e la loro capitalizzazione, con effetto di crescita esponenziale del debito non consentito dall'ordinamento.
Tale meccanismo risulta, inoltre, incompatibile con la funzione risarcitoria degli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002, il quale disciplina il saggio e la decorrenza degli interessi, ma non introduce alcuna deroga al regime codicistico dell'anatocismo.
Ne deriva che la domanda di capitalizzazione, ove non fondata su interessi già determinati e scaduti, ma prospettata in modo generico e riferita anche a poste maturande, difetta dei presupposti di legge e si risolve in una pretesa priva di adeguata delimitazione e base di calcolo.
La Corte ha ritenuto che la domanda di interessi anatocistici, formulata in cumulo con quella di interessi moratori destinati a maturare fino al saldo e priva di specifica individuazione della base anatocistica, fosse pertanto incompatibile con l'art. 1283 c.c., con conseguente rigetto dell'appello.

DANNO DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI

Corte d'Appello, sentenza n. 108/2026 - deposito 19/02/2026

Anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso. L'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. solo quando la colpa concreta del primo sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione. Fondando l'art. 2054, comma 2, c.c. una presunzione relativa di pari colpa fra i conducenti coinvolti in uno scontro tra veicoli e di conseguente pari responsabilità - e, non già, una forma di corresponsabilità oggettiva indipendente dalla valutazione della colpa in concreto dei conducenti -, fermo il principio *ad impossibilia nemo tenetur*, la valutazione della possibilità teorica di evitare la collisione per il conducente del quale non risulti accertata la colpa grave deve essere condotta in prospettiva *ex ante* e, non già, *ex post*, e presuppone, dunque, in ogni caso, l'accertamento della sussistenza *ex ante* di norme cautelari volte ad evitare la verificazione del rischio tipico concretamente

verificatosi nonché l'idoneità del comportamento alternativo lecito ad impedire in concreto la verificazione dell'evento lesivo, in ciò sostanziandosi il giudizio di cd. causalità della colpa.

CONTRATTO A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE

Corte d'Appello, sentenza n. 70/2026 - deposito 06/02/2026

Nel contratto a prestazioni corrispettive la sospensione dell'esecuzione richiede o una base contrattuale, o l'accordo tra le parti, oppure l'esercizio di un rimedio legale (quale ad esempio *l'exceptio inadimpleti contractus*). Nella specie, la Corte di Appello ha rigettato il gravame proposto da un amministratore di condominio secondo cui nulla era dovuto alla ditta dei servizi di pulizia avendo egli inviato via pec una richiesta di sospensione della prestazione e dovendosi, pertanto, ritenersi risolto il contratto e sospeso l'obbligo di pagamento. I Giudici di Appello hanno rilevato che, non essendo inequivoca la volontà di recedere dal contratto né provato che le parti avessero convenuto il potere di sospensione unilaterale, l'aver accettato le prestazioni successive senza altro eccepire integra comportamento concludente che esclude la contrarietà a buona fede della controparte nella prosecuzione del rapporto.

CONTRATTO D'OPERA PROFESSIONALE

Corte d'Appello, sentenza n. 132/2026 - deposito 02/03/2026

In tema di contratto d'opera intellettuale, l'art. 2237 c.c. il quale pone a carico del cliente che receda dal contratto d'opera il compenso per l'opera svolta (indipendentemente dall'utilità che ne sia derivata), può essere derogato dai contraenti, i quali possono subordinare il diritto del professionista al compenso alla realizzazione di un determinato risultato, con la conseguenza che il fatto oggettivo del mancato verificarsi dell'evento dedotto come oggetto della condizione sospensiva, comporta l'esclusione del compenso stesso, salvo che il recesso ante tempus da parte del cliente sia stato causa del venir meno del risultato oggetto di tale condizione. In conformità a quanto già espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, i Giudici di Appello rilevato che nel contratto stipulato tra le parti il pagamento del compenso da parte del committente era condizionato al verificarsi di precise condizioni che non si erano realizzate, ha rigettato l'appello del professionista che chiedeva il pagamento della prestazione.

SERVITÙ

Corte d'Appello, sentenza n. 49/2026 - deposito 27/01/2026

In tema di servitù per destinazione del padre di famiglia, l'art. 1062 c.c. non richiede, in astratto, la contiguità tra fondo dominante e fondo servente, essendo sufficiente che i fondi risultino collegati da opere visibili e permanenti idonee cioè a rendere obiettivamente percepibile il rapporto di subordinazione funzionale (uti dominus), purché tali opere siano univocamente destinate al servizio del fondo dominante e non compatibili con diverse utilizzazioni.

Ne consegue che è ammissibile l'accertamento della servitù anche tra fondi non confinanti, ove sussista una continuità strutturale del percorso e una destinazione oggettiva desumibile *per facta concludentia* e da segni di opere presenti in loco.
Tuttavia, nel caso che ha occupato il Collegio è stato ritenuto che la verifica giudiziale dovesse essere circoscritta alla domanda in concreto proposta dall'appellante, come delineata nell'atto introduttivo e nelle successive precisazioni, non potendosi estendere l'accertamento a situazioni rimaste estranee al *thema decidendum*, cioè coperte da giudicato interno o da rinuncia, in questo caso parziale, alla domanda, implicita o espressa.
Infatti, nel caso di specie la parte interessata aveva limitato la propria pretesa escludendo taluni fondi dal perimetro della domanda (ovvero non aveva impugnato la pronuncia di rigetto relativa ad essi), sicché l'accertamento della servitù non poteva comunque prescindere dalla concreta configurazione dei rapporti giuridici residui, divenendo dirimente la verifica della titolarità del diritto di passaggio sulle porzioni interposte tra fondi.
In particolare: l'utilizzo di un'opera di collegamento insistente su un fondo estraneo alla domanda (nel caso una scala a chiocciola), se avvenuto in forza della qualità di comproprietario ai sensi dell'art. 1102 c.c., non appariva idoneo ad integrare un titolo costitutivo di servitù, trattandosi, piuttosto, dell'esercizio di una facoltà dominicale.
Né è stato considerato sufficiente, ai fini dei presupposti di cui all'art. 1062 c.c., la mera prova di un passaggio di fatto protratto nel tempo, occorrendo che l'opera rendesse percepibile in modo univoco e stabile la destinazione del fondo servente a vantaggio dei fondi dominanti, con esclusione di opere ed utilizzi ambigui o promiscui.
La destinazione, inoltre, doveva risultare anche da opere insistenti sul fondo che si assumeva servente, non potendo essere surrogata da manufatti collocati su fondi diversi, appartenenti a soggetti differenti che si erano succeduti nel corso del tempo, salvo il dato, nel caso non positivamente dimostrato, di una complessiva e coerente organizzazione strutturale del complesso immobiliare insistente sui fondi.
Il Collegio ha anche rilevato che non era configurabile un vincolo pertinenziale, ai sensi dell'art. 817 c.c. in relazione ad opere collocate su un fondo non appartenente al proprietario del bene principale, mancando, in tal caso, il requisito della destinazione esclusiva e durevole dell'accessorio al servizio dei beni principali, né potendo ravvisarsi una pertinenza in presenza di destinazioni plurime o eterogenee.
È stato, pertanto, ritenuto che, pur essendo astrattamente ammissibile la configurazione di una servitù tra fondi non contigui, nel caso concreto difettassero sia un valido titolo di attraversamento delle particelle interposte, sia opere permanenti utili a rendere percepibile una subordinazione funzionale del fondo servente, con conseguente insussistenza del diritto azionato.
Da ciò è derivato l'accertamento ultimo per cui l'assetto dei luoghi e i rapporti tra i pregressi proprietari non avevano consentito la formazione di una servitù per destinazione del padre di famiglia, difettando nel caso gli elementi costitutivi sotto il profilo soggettivo e oggettivo.

SOCIETÀ

Corte d'Appello, sentenza n. 137/2026 - deposito 09/03/2026

In tema di delibere assembleari societarie, l'interesse alla loro impugnazione sorge, in relazione a quanto previsto dall'art. 2479 *ter*, co. 2, cc, per il mero fatto dell'adozione con la partecipazione determinante di un socio in conflitto di interessi e per la loro idoneità ad arrecare un danno alla società.

Nella specie, la Corte di Appello rigettava il gravame con il cui secondo motivo l'appellante si doleva anche del fatto che il Tribunale non l'aveva ritenuto legittimato a far valere l'invalidità della deliberazione dell'assemblea – con la quale era stato revocato dal suo incarico di amministratore – per conflitto di interessi, applicandosi al caso di specie l'art. 2479 *ter* cc e non l'art. 1394 cc, nonché per averne escluso la ricorrenza, chiedendo quindi che venisse dichiarata la nullità e/o l'annullamento della su citata deliberazione.
I Giudici di Appello rilevavano che non sussisteva il presupposto necessario per far valere il conflitto di interessi di cui all'art. 2479 *ter*, co. 2 cc – ai sensi del quale "Qualora possano recare danno alla società, sono impugnabili a norma del precedente comma le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società." – ossia il danno anche solo potenziale alla società poiché, nel caso di specie, l'appellante non aveva neppure astrattamente allegato il danno asseritamente subito dalla società; né aveva mai né allegato né provato che la pretesa diversa finalità perseguita con la delibera assembleare impugnata ovvero la pretesa sussistenza di un interesse personale di uno dei soci in conflitto con quello societario, avesse determinato un danno alla società.
Il Giudice di II grado escludeva quindi l'invalidità della deliberazione impugnata, essendo mancata l'allegazione e la prova del danno che sarebbe stato arrecato alla società, conseguendone pertanto che, mancando ogni allegazione specifica sul danno subito dalla società, non poteva rilevare quanto dedotto relativamente agli artt. 1394 e 2479 *ter* cc.

MEDIAZIONE CIVILE

Corte d'Appello, sentenza n. 73/2026 - deposito 06/02/2026

La Corte ha respinto le censure relative alla dedotta improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione civile e commerciale ed al preteso difetto di litisconsorzio necessario, in tema di diritti successori.
Infatti, in tema di mediazione civile, il Collegio ha affermato che la partecipazione mediante delega ha soddisfatto l'onere di effettivo esperimento della procedura, non essendo l'attività qualificabile come atto strettamente personale né essendo prevista espressamente l'inderogabilità della comparizione personale *ex* art. 8, D. lgs. n. 28/2010.
Pertanto, è stata ritenuta valida la partecipazione alla procedura tramite procuratore o soggetto munito di delega sostanziale, ove dotato dei necessari poteri.
La parte appellata aveva infatti attivato la procedura e vi aveva preso parte mediante soggetti muniti di procura speciale e deleghe sostanziali specificamente riferite alla controversia, con conseguente regolare svolgimento dell'incontro e sottoscrizione del verbale di mancato accordo.
La mediazione, inoltre, non consisteva in un atto dispositivo in senso stretto, sicché, in ambito societario, non andava ottenuta una delibera dell'organo amministrativo in difetto di diversa previsione statutaria.
Per il principio "*nemo potest venire contra factum proprium*" il Collegio ha affermato che la parte che ha partecipato alla mediazione e ha sottoscritto il verbale negativo non avrebbe poi potuto successivamente dolersi della sua invalidità, in assenza di nullità radicali anche per l'applicazione dei doveri di lealtà e correttezza processuale *ex* art. 88 c.p.c.
Trattandosi di accertamento incidentale derivante da procedura esecutiva forzata, ha trovato applicazione l'esclusione dall'obbligatorietà della mediazione di cui all'art. 5, comma 4, lett. e), d.lgs. n.

28/2010, con conseguente insussistenza della condizione di procedibilità. Per l'effetto, è stata esclusa l'applicabilità delle sanzioni di cui all'art. 12, commi 2 e 3, d.lgs. n. 28/2010, in difetto del presupposto della mancata partecipazione senza giustificato motivo.
Da ultimo è stata negata la sussistenza di litisconsorzio necessario nel giudizio di mero accertamento della qualità di erede, non incidendo la pronuncia sulle quote degli altri chiamati né producendo giudicato nei loro confronti.
Il rigetto della domanda principale per mancanza di una condizione di improcedibilità, ha, quindi, determinato l'applicazione dei presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., ravvisando nella reiterazione di questioni già respinte, nell'abuso del mezzo di impugnazione e nel carattere dilatorio dell'appello gli estremi della mala fede o colpa grave, con conseguente condanna equitativa per lite temeraria.

CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. LAVORO

LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

Corte d'Appello, sentenza n. 33/2026 - deposito 01/04/2026

In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato nei confronti di lavoratore affetto da disabilità, la nozione di disabilità rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina antidiscriminatoria non coincide con il formale riconoscimento amministrativo di tale status, ma va individuata in una condizione patologica che comporti una limitazione duratura della capacità lavorativa, tale da ostacolare la piena ed effettiva partecipazione alla vita professionale in condizioni di uguaglianza.

La disabilità deve essere intesa, in conformità al diritto dell'Unione europea, alla giurisprudenza della Corte di Giustizia e a quella della Suprema Corte di Cassazione, come una condizione derivante da menomazioni fisiche, mentali o psichiche che, in interazione con barriere di diversa natura, possa impedire o ostacolare la piena ed effettiva partecipazione del lavoratore alla vita professionale.

In tale prospettiva, assume rilievo esclusivo, ai fini della tutela antidiscriminatoria, la condizione concreta del lavoratore, restando irrilevante il momento del riconoscimento formale dello status di disabilità, qualora risulti che il datore di lavoro fosse già a conoscenza dello stato patologico del lavoratore e delle sue conseguenze sulla capacità lavorativa.

Lo *status* di lavoratore disabile comporta, in capo al datore di lavoro, l'onere di dimostrare, ai fini della giustificazione del recesso per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, l'impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli ai sensi dell'art. 3, comma 3-*bis*, del d.lgs. n. 216 del 2003.

L'assolvimento di tale onere impone al datore di lavoro un comportamento attivo e diligente, che non si esaurisce nella mera verifica dell'inesistenza di posizioni disponibili, ma richiede la valutazione di tutte le possibili soluzioni organizzative idonee a evitare il licenziamento, comprese la riorganizzazione delle mansioni, l'assegnazione a diversi settori aziendali e l'adattamento delle condizioni di lavoro.

Esso viene assolto attraverso la deduzione del compimento di atti o di operazioni strumentali all'avveramento dell'accomodamento ragionevole, che assumono in rango di fatti secondari presuntivi, idonei ad indurre nel giudice il convincimento che il datore di lavoro abbia compiuto uno sforzo diligente ed esigibile per trovare una soluzione organizzativa appropriata in grado di scongiurare il licenziamento, avuto riguardo ad ogni circostanza rilevante nel caso concreto

Esso, pertanto, si distingue dal tradizionale obbligo di *repêchage*, assumendo una portata dinamica e più incisiva.

In difetto di tale prova, il licenziamento deve qualificarsi come discriminatorio, in quanto fondato su una discriminazione diretta, subendo la persona disabile un trattamento sfavorevole in ragione di una sua particolare caratteristica che costituisce il fattore discriminante protetto. Ne consegue la nullità del licenziamento e l'applicazione della tutela reintegratoria piena.

(Nel caso di specie, la Corte ha accertato che la lavoratrice era affetta da una patologia progressiva che aveva determinato nel tempo una crescente limitazione della capacità lavorativa, culminata in un giudizio di inidoneità permanente alle mansioni svolte. Tale condizione era pienamente nota al datore di lavoro, il quale si è limitato a recepire il parere del medico aziendale e a escludere la possibilità di ricollocazione senza effettuare una concreta verifica delle soluzioni organizzative alternative, né considerare l'assegnazione a settori diversi, quali quello amministrativo.

La condotta datoriale è stata pertanto ritenuta inidonea a soddisfare l'obbligo di accomodamenti ragionevoli, risolvendosi in una verifica meramente formale e non essendo accompagnata da un

effettivo sforzo organizzativo volto a evitare il licenziamento. Da ciò la qualificazione del licenziamento come discriminatorio e la conseguente applicazione della tutela reintegratoria piena).

FOCUS: LA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO- PRIMA PARTE

La sezione "Focus" del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d'appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L'intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d'insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare con riguardo alla possibilità per il giudice di discostarsi dalle conclusioni del CTU motivandone in ordine agli elementi di valutazione adottati nonché disattenderne le conclusioni adottate qualora le ritenga contraddittorie; alla consulenza tecnica genetica quale unica forma di accertamento attendibile nella ricerca della filiazione la quale può essere affiancata da ulteriori indagini suppletive e integrative disposte dall'organo giudicante; alla mancata dichiarazione di nullità della consulenza tecnica caratterizzata dalla omessa verbalizzazione delle operazioni compiute senza l'intervento del Giudice; alla natura della CTU e all'obbligo di motivazione del Giudice in ordine alle conclusioni del CTU; alla validità della pronuncia che richiami la CTU senza che vengano indicati le ragioni di adesione del Giudice alle argomentazioni del perito d'ufficio;

Con riguardo alla **possibilità per il giudice di discostarsi dalle conclusioni del CTU** motivandone in ordine agli elementi di valutazione adottati si veda Corte d'Appello, sentenza n. 152 - deposito 25/03/2022 in cui la Corte di Appello ha stabilito che il giudice che intende discostarsi dalla CTU disposta può disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU, non potendo, in maniera generica, sostituire le proprie valutazioni a quelle del perito, senza evidenziare un'eventuale mancanza di logicità o accuratezza nella ricostruzione peritale o senza addurre evidenze scientifiche alternative; così come si veda Corte d'Appello, sentenza n. 590 - deposito 07/11/2022 secondo cui il giudice, in qualità di *peritus peritorum*, può disattendere le conclusioni adottate dal consulente tecnico d'ufficio, qualora le ritenga contraddittorie rispetto alle premesse adottate dallo stesso consulente nella relazione prodotta in giudizio, così come rispetto alle restanti risultanze istruttorie.

In merito alla **consulenza tecnica genetica quale unica forma di accertamento attendibile nella ricerca della filiazione** la quale può essere affiancata da ulteriori indagini suppletive e integrative disposte dall'organo giudicante si veda Corte d'Appello, sentenza n. 652 - deposito 04/10/2023 in cui i Giudici di Appello hanno affermato che in tema di principio di libertà della prova sancito dall'art. 269 c.c., la consulenza tecnica genetica costituisce l'unica forma di accertamento attendibile nella ricerca della filiazione, sia che venga eseguita su campioni biologici del preteso genitore sia che ciò avvenga su quelli di parenti stretti dello stesso. Rientra però tra i poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il CTU ovvero disporre la rinnovazione delle indagini con la nomina di altri consulenti ed il mancato esercizio di tale potere va certamente motivato;

Con riferimento alla **mancata dichiarazione di nullità della consulenza tecnica caratterizzata dalla omessa verbalizzazione delle operazioni compiute senza l'intervento del Giudice** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 604 - deposito 15/11/2022 in cui il Collegio ha evidenziato che non è assoggettata

al regime delle nullità di cui agli artt. 156 e ss. c.p.c. la consulenza tecnica caratterizzata dall'omessa verbalizzazione delle operazioni compiute senza l'intervento del giudice, così come delle osservazioni e delle istanze delle parti e dei loro consulenti, potendo il consulente tecnico incaricato limitarsi a farne relazione nel proprio elaborato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, c.p.c.;

Con riguardo **alla natura della CTU e all'obbligo di motivazione del Giudice in ordine alle conclusioni del CTU** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 95 - deposito 08/03/2023 in cui la Corte di Appello ha affermato che la consulenza di parte non è un mezzo di prova, quanto piuttosto una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio. Pertanto, laddove il Giudice di merito aderisca alle conclusioni del CTU che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei CTP, il Giudicante "esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili";

In merito alla **validità della pronuncia che richiami la CTU senza che vengano indicati le ragioni di adesione del Giudice alle argomentazioni del perito d'ufficio** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 415 deposito 06/06/2023 secondo cui l'obbligo di motivazione, imposto per legge ad ogni sentenza, può anche esaurirsi nel semplice richiamo alla CTU, allorché il giudice riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico, senza che sia tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo hanno indotto a fare propri gli argomenti del perito d'ufficio; ne consegue che la sentenza che rinvii alla soluzione fornita dal CTU non è viziata o nulla, in quanto il giudice del merito esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione della fonte del suo convincimento.